



Corte VI
F-5399/2014

Sentenza del 5 luglio 2016

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner,
cancelliere Reto Peterhans.

Parti

A. _____,
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati,
Via Soldino 22, casella postale 743,
6903 Lugano,
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

A._____, cittadino italiano nato il (...), è stato condannato dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona in data 29 ottobre 2013 ad una pena detentiva di 22 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, per i reati di ripetuti atti preparatori punibili di rapina, ripetuta rapina consumata e tentata, nonché tentato furto. I fatti delittuosi che hanno portato alla citata condanna risalgono al periodo compreso tra l'ottobre 2012 ed il gennaio 2013.

B.

Dopo avere concesso all'interessato l'occasione di esprimersi nell'ambito dell'esercizio del diritto di essere sentito, in data 13 agosto 2014 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ossia fino al 12 agosto 2024. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della grave ed attuale minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi, il loro ripetersi ed i motivi che lo hanno spinto a delinquere, comportano. La SEM ha in particolare sottolineato che A._____, maggiorenne, separato e residente all'estero ha preso parte ad una rapina, ma già in precedenza aveva tentato in tre riprese di effettuare la medesima infrazione, desistendo solo per timore. A mente dell'autorità inferiore il suo agire non può quindi essere considerato un caso isolato. Da un punto di vista relazionale, la SEM ha ritenuto che l'interessato non può prevalersi del diritto alla protezione della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU in quanto i rapporti con la compagna, cittadina elvetica residente in Svizzera, e con i di lei figli, non beneficiano della citata garanzia convenzionale. Infine l'autorità inferiore ha sottolineato come la presenza di queste relazioni non abbia dissuaso A._____ dal delinquere.

C.

In data 22 settembre 2014 A._____, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro la citata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando in via principale l'annullamento del provvedimento di divieto d'entrata, ed in via subordinata la diminuzione della durata ad un massimo di un anno.

A sostegno del proprio gravame, l'insorgente si è richiamato al fatto che i reati per i quali è stato condannato rappresentassero in realtà un caso isolato, inserito nel contesto di un periodo assai problematico della propria esistenza, caratterizzato da importanti difficoltà economiche sorte a seguito della separazione dalla moglie. Il ricorrente ha altresì sottolineato come – ad eccezione dei fatti di cui alla condanna del 29 ottobre 2013, in cui avrebbe comunque giocato un ruolo secondario – egli sia incensurato, di conseguenza il pericolo di recidiva sarebbe escluso. A._____ ha inoltre sostenuto che nemmeno le autorità penali lo hanno mai realmente considerato un serio pericolo per la collettività, avendo comminato unicamente una pena detentiva sospesa con la condizionale.

Il ricorrente ha sottolineato che la misura di allontanamento dal territorio elvetico, così come pronunciata dalla SEM, sia sproporzionata alla luce dei criteri fissati dall'ALC (RS 0.142.112.681), il quale impedisce di pronunciare divieti d'entrata verso cittadini comunitari in assenza di un esame individualizzato della fattispecie e unicamente per motivi di prevenzione generale. Al proposito A._____ ha sostenuto di non rappresentare una minaccia grave ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici.

L'interessato si è altresì richiamato al fatto di intrattenere una relazione sentimentale con la compagna B._____, cittadina elvetica residente in Ticino, con la quale in futuro intende unirsi in matrimonio. A._____ ha sottolineato che la pronuncia del divieto d'entrata in esame gli impedirebbe di coltivare detto rapporto, e ciò in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Per i medesimi motivi, l'interessato ha postulato il ripristino dell'effetto sospensivo tolto dall'autorità inferiore, e vista la precaria situazione economica ha chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D.

Il 2 ottobre 2014 A._____ si è rivolto all'autorità inferiore postulando la concessione di un salvacondotto al fine di potere presenziare al dibattimento previsto il 14 novembre 2014 dinanzi alla Pretura penale, in cui egli risultava imputato a seguito del decreto d'accusa emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino in data 17 marzo 2014 per infrazione grave alle norme della LCStr (RS 741.01). Il 6 ottobre 2014 la SEM ha parzialmente accolto la richiesta del ricorrente e ha concesso a quest'ultimo un salvacondotto valido il 13 ed il 14 novembre 2014.

E.

Dopo avere sentito le parti il Tribunale ha respinto la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata dall'interessato, mediante decisione incidentale dell'11 dicembre 2014.

F.

In data 10 febbraio 2015 il Tribunale ha esentato A. _____ dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali ed ha nel contempo respinto la richiesta di gratuito patrocinio.

G.

Chiamata ad esprimersi nel merito del ricorso, il 17 febbraio 2015 la SEM si è riconfermata nella propria decisione del 13 agosto 2014, sottolineando di considerare il ricorrente un pericolo grave ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici, visti i gravi atti per i quali è stato condannato. A questo proposito l'autorità inferiore ha spiegato di non condividere le argomentazioni sollevate nel ricorso, ossia che i ripetuti atti preparatori punibili di rapina, le ripetute rapine tentate e consumate, nonché il tentato furto, oggetto della condanna da parte della Corte delle assise correzionali di Bellinzona, rappresentassero un atto isolato, ma al contrario dimostrerebbero che il rischio di recidiva non può essere escluso.

In merito agli interessi privati sollevati dal ricorrente, la SEM ha considerato che quest'ultimo non si possa richiamare all'art. 8 CEDU per quanto concerne il rapporto intrattenuto con la compagna, cittadina elvetica, poiché questo tipo di relazione non è protetta dalla citata norma, la quale mira a proteggere i legami tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. L'autorità inferiore ha altresì sottolineato che la presenza della compagna non abbia dissuaso il ricorrente dal commettere i delitti che hanno portato alla pronuncia della decisione impugnata.

H.

A. _____ ha presentato un atto di replica il 18 marzo 2015, nel quale ha ribadito di non rappresentare una grave ed attuale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, essendo stato condannato in una sola occasione, avendo detta condanna rappresentato unicamente un atto isolato, e risalendo i fatti a diversi anni orsono, ossia al 2012. Per questi motivi l'interessato ritiene la misura di divieto d'entrata comminata come inadeguata e non proporzionale, non essendo possibile a suo modo di vedere emettere una prognosi negativa in merito alla sua condotta. Il ricorrente ha infine ribadito che la presenza del divieto d'entrata impugnato non gli permette-

rebbe di intrattenere e sviluppare la relazione sentimentale con la compagna, la quale sebbene non protetta dall'art. 8 CEDU sarebbe impossibilitata ad evolvere nel matrimonio, passo che A. _____ e B. _____ sarebbero intenzionati ad intraprendere.

I.

Con duplice del 20 aprile 2015 l'autorità inferiore ha dichiarato che le argomentazioni sollevate dal ricorrente non le consentono di modificare il proprio apprezzamento della fattispecie, per questo motivo ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.

1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A. _____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso

(art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

3.

3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64*d* capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile, della coabitazione ordinata delle persone mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico

oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (MARC SPESCHA ET AL., *Migrationsrecht*, 4^a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

4.

4.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC.

4.2 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente e i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).

4.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).

4.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1

della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).

4.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

4.6 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.

4.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come del principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii)

5.

5.1 Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

5.2 L'art. 67 cpv. 3 2^a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore ai cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).

5.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra cittadini di Stati ALC e Stati terzi (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (membri ALC o meno).

5.4 A tal proposito la recente giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia all'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata per un cittadino di uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF

2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA ET AL., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; ANDREA BINDER OSER, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all'integrità della persona, all'integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).

6.

6.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, valido fino al 12 agosto 2024, ritenendo che il ricorrente abbia violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, interessando le autorità penali ticinesi per i reati di ripetuti atti preparatori punibili di rapina, ripetuta rapina consumata e tentata, e tentato furto.

6.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che A._____, cittadino italiano residente a C._____, è giunto in Svizzera come frontaliere attivo nel settore della vendita al dettaglio. Egli è padre di due bambini piccoli. Delle allegazioni del ricorrente risulta che il matrimonio è entrato in crisi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012. Nel luglio 2012 infatti le competenti autorità italiane hanno pronunciato una sentenza di separazione, mediante la quale A._____ è stato obbligato a versare mensilmente alla moglie e ai figli un contributo per il mantenimento di EUR 1'800.–, in seguito ridotto a EUR 800.– (cfr. atto ricorsuale del 22 settembre 2014, atto 1 dell'incarto TAF F-5399/2014, pag. 2). A seguito di queste circostanze, l'interessato si è trovato in condizioni economiche precarie. Per questo motivo ha intrapreso il percorso criminale che lo ha condotto, in correttezza con il giovane collega D._____, a commettere in Svizzera i reati per i quali è stato condannato il 29 ottobre 2013. Infatti nel periodo compreso tra l'ottobre 2012

e il gennaio 2013 il ricorrente ha intrapreso ripetuti atti preparatori punibili di rapina, ha perpetrato una rapina ai danni di un distributore di benzina, ha in seguito tentato nuovamente di rapinare un'altra stazione di servizio ed ha invano cercato di derubare la zia del correo D._____. Sebbene dagli atti emerge come in realtà fosse quest'ultimo la mente ed il principale autore degli atti testé descritti, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha qualificato come grave la colpa di A._____, ragione per cui gli ha comminato una pena detentiva di 22 mesi, sospesa per un periodo di prova di 2 anni (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 29 ottobre 2013, pagg. 1-12 dell'incarto Simic).

6.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse, il provvedimento avverso soddisfa le condizioni che permettono all'autorità di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che le autorità elvetiche si mostrano alquanto severe verso i cittadini stranieri che si sono resi colpevoli di rapina. Questo reato, sebbene sia inserito nel CP nel capitolo previsto per i reati contro il patrimonio, costituisce in realtà un'infrazione molto grave. Si tratta in effetti di una forma aggravata di furto, caratterizzata dal fatto che l'autore sottrae una cosa mobile altrui usando violenza sulla vittima, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza (cfr. DTF 133 IV 207 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). La rapina figura infatti tra le gravi infrazioni contro l'integrità fisica, psichica o sessuale, elencate all'art. 64 CP, che a determinate condizioni possono portare alla pronuncia di un internamento.

6.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014

del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

7.

7.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.

7.2 Nel suo gravame e nel successivo scambio di scritti A._____ ha sostenuto che gli atti delittuosi per i quali è stato condannato rappresentassero un unicum, essendo egli fino ad allora incensurato, mentre detti reati sono da porre nel difficile contesto in cui si trovava in quel momento. Il ricorrente ha altresì ricordato come da allora non abbia più commesso atti penalmente repressibili e come i delitti oggetto della condanna del 29 ottobre 2013 risalgano oramai a diversi anni orsono, ragione per cui non sarebbe giustificato ritenerlo una minaccia attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici. Venendo meno una delle condizioni per le quali è possibile pronunciare un divieto d'entrata di lunga durata, l'interessato ha dunque postulato l'annullamento della decisione impugnata, subordinatamente la riduzione della durata del divieto d'entrata ad un massimo di un anno.

7.3 Il Tribunale costata che successivamente ai fatti di cui alla citata condanna da parte della Corte delle assise correzionali A._____ è stato nuovamente oggetto di un procedimento penale. Dagli atti risulta infatti che in data 17 marzo 2014 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato nei suoi confronti un decreto d'accusa per il reato di grave infrazione alla LCStr e, vista l'opposizione interposta dall'interessato, in data 14 novembre 2014 si è svolto il dibattimento dinanzi alla Pretura penale, di cui tuttavia non è dato a sapere l'esito (cfr. documentazione allegata all'atto 3 dell'incarto TAF F-5399/2014).

7.4 Quest'ultimo procedimento penale per grave violazione della LCStr – le cui accuse, se confermate, sono verosimilmente sfociate in una condanna ad una pena pecuniaria sospesa e ad una multa – dimostra che,

sebbene la situazione personale dell'interessato abbia conosciuto una positiva stabilizzazione, in quanto appare che A. _____ disponga di un impiego stabile e stia regolarizzando la propria situazione debitoria (cfr. atto di replica del 18 marzo 2015, atto 14 dell'incarto TAF F-5399/2014, pag. 2), egli non si è astenuto dal violare la legge successivamente ai fatti di cui alla citata condanna del 29 ottobre 2013. Questa circostanza non può che fare sorgere dubbi in merito alla propensione dell'interessato a rispettare l'ordinamento giuridico e di riflesso l'attualità della minaccia che egli ad oggi rappresenta per l'ordine e la sicurezza pubblici. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente è al beneficio di un contratto di lavoro stabile quale magazzino ed autista in Italia, grazie al quale percepisce un reddito regolare che gli permette di fare fronte alle proprie spese, di procedere al versamento degli alimenti in favore dei figli e di ripagare i propri debiti (cfr. documentazione prodotta il 26 gennaio 2015 nell'ambito della richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, atto 9 dell'incarto TAF F-5399/2014). Ciononostante il Tribunale considera che non si possa escludere che in futuro – qualora vi fosse un improvviso peggioramento della situazione personale ed economica, paragonabile allo stato di difficoltà nel quale l'interessato si era trovato quando aveva commesso gli atti delittuosi oggetto della condanna a 22 mesi di pena detentiva – spinto dallo stato di bisogno e per fare fronte ai propri impegni, A. _____ commetta nuovamente gravi atti delittuosi contro il patrimonio. Ne discende che a mente dello scrivente Tribunale si giustifica il mantenimento di una misura di divieto d'entrata di durata superiore a 5 anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2ª frase LStr.

8.

8.1 Il divieto d'entrata in Svizzera di durata superiore a 5 anni è quindi confermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata di 10 anni della misura di allontanamento adottata dalla SEM nei confronti di A. _____ sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

8.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

8.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

8.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera e di coltivare il rapporto con la compagna e con i di lei figli residenti in Ticino. Dagli atti risulta altresì che l'intenzione della coppia è quella di unirsi in matrimonio.

8.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. BERTSCH/GÄCHTER, *Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens*, in: ZBI 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (PHILIP GRANT, *La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers*, 2000, pagg. 293 e 321).

8.6 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il

benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

8.7 In casu, come si è visto l'interessato si è richiamato al rapporto con la compagna, cittadina elvetica residente in Ticino, e con i figli di quest'ultima, unitamente al fatto che la coppia intende convolare a nozze.

Il Tribunale costata che la relazione con la compagna – fatta eccezione nel caso di circostanze particolari, che nella presente fattispecie non sono date – non può beneficiare della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del TF 2C_840/2010 del 2 novembre 2010 consid. 3), che mira a garantire in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Dagli atti di causa emerge che l'interessato vive e lavora in Italia, di conseguenza l'intensità dei rapporti intrattenuti con la compagna residente in Svizzera – che come poc'anzi esposto in assenza del matrimonio, il quale per il momento non è altro che un semplice auspicio della coppia, non rientrano nella categoria dei legami protetti dalla citata norma convenzionale – non può che essere relativizzata, non essendovi una comunione domestica.

Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti tra A. _____ ed i figli della compagna, non beneficiando questo tipo di relazioni della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

8.8 Da quanto precede ne discende che la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

9.

9.1 Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, ed in particolare della gravità dei delitti commessi da A. _____, come pure del fatto che egli non sembra essersi astenuto dal delinquere successivamente ai fatti del periodo compreso tra l'ottobre 2012 e il gennaio 2013 e che hanno comportato la condanna del 29 ottobre 2013, il Tribunale considera

che il ricorrente rappresenti ad oggi un pericolo grave ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici. Non si può in effetti non tenere in considerazione il fatto che il tempo trascorso dagli ultimi gravi atti criminosi sia solamente di poco superiore a 3 anni. Inoltre sebbene la sua situazione personale appaia essere migliorata, non si può escludere il rischio che qualora si ripresentasse una situazione difficile sul piano personale a causa del contesto economico che rimane precario (dalle informazioni fornite risulta infatti che il ricorrente, al beneficio dell'assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, percepisce un salario mensile netto pari a circa fr. 1'600.– con il quale deve fare fronte alle proprie spese, al versamento dei contributi di mantenimento in favore dei figli e al rimborso dei debiti contratti; cfr. documentazione prodotta il 26 gennaio 2015 nell'ambito della richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, atto 9 dell'incarto TAF F-5399/2014), A._____ potrebbe essere nuovamente spinto a commettere gravi atti delittuosi contro il patrimonio. Occorre infatti considerare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato, i delitti di ripetuti atti preparatori punibili di rapina, ripetuta rapina tentata e consumata, nonché tentato furto commessi da A._____ non rappresentassero un episodio isolato, in realtà sono stati commessi sull'arco di un periodo di più mesi, ciò che conferma l'alto grado di pericolosità insito in un simile modo di agire.

9.2 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._____ dalla Svizzera e del Liechtenstein prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

10.

Ne discende che la SEM con la decisione del 13 agosto 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente. Tuttavia alla luce della domanda di esonero delle stesse, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 10 febbraio 2015, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo (cfr. lett. F supra).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: